Analisi delle procedure e delle buone prassi dell'Eredità Giacente: un quadro sistemico
6 febbraio 2024, ODCEC TORINO

L'apertura dell'eredità giacente –Presupposti (giacenza, possesso dei chiamati e atti dispositivi)

Dott.ssa Camilla Filauro

L'APERTURA DELL'EREDITÀ GIACENTE: I PRESUPPOSTI

1. La giacenza
2. Il possesso
3. Gli atti dispositivi

La giacenza

Art. 528 c.c.

- Quando il chiamato **non ha accettato l'eredità** e **non è nel possesso di beni** ereditari, il tribunale del **circondario in cui si è aperta la successione**, **su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio**, nomina un curatore dell'eredità.
- Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni *(aboliti dalla L. 340/2000)*.

Teoria **ristretta** del concetto di giacenza

Lo scopo di apertura della procedura

La **conservazione dei beni ereditari** nel tempo necessario affinché l'eredità sia devoluta ai chiamati, a tutela dei creditori dell'eredità, dei legatari e degli eventuali chiamati che non siano nel possesso dei beni ereditari

L'eredità giacente si distingue da quella **vacante**, ipotesi che ricorre ove sia **definitivamente** accertata l'assenza di chiamati all'eredità (decadenza dal diritto di accettare, rinuncia, indegnità a succedere ..) **a fronte del decorso del termine di cui all'art. 480 c.c.**

Gli elementi costitutivi della giacenza

- Mancata accettazione dell'eredità ovvero incertezza circa l'esistenza di chiamati
- Mancato possesso dei beni da parte del chiamato
- Nomina di un curatore da parte del Tribunale
- Irrilevante l'esistenza di soli debiti (Cass. civ. 1841/1982)

Gli elementi costitutivi della giacenza

Quid ove vi siano più chiamati e solo alcuni abbiano accettato l'eredità ovvero siano nel possesso dei beni ereditari (c.d. giacenza *pro quota*)?
Cass. civ. 2611/2001 e 5113/2000

L'ipotesi di cui all'**art. 463 bis c.c.** (l. 4/2018): l'omicidio **volontario o tentato** del coniuge, della parte dell'unione civile, del genitore, del fratello o della sorella

I presupposti della giacenza: la documentazione da produrre unitamente al ricorso ex art. 528 c.c.

- Certificato di morte
- Certificato di residenza storico
- Certificato di stato di famiglia
- Dimostrazione di avere fatto accesso al registro delle successioni (?)

I presupposti della giacenza: la documentazione da produrre unitamente al ricorso ex art. 528 c.c.

Il Registro Nazionale dei testamenti olografi

Dal 7 novembre 2023 chiunque rediga un testamento olografo e intenda depositarlo fiduciariamente presso un Notaio potrà richiedergli di inserirlo nel Registro Nazionale dei testamenti olografi (l'annotazione riguarderà solo i dati del testatore, la data del testamento e quella del deposito) e potrà in ogni tempo chiedere di annotare modifiche. Ogni interessato in possesso del certificato di morte potrà quindi fare accesso al Registro per il tramite di un Notaio; il Notaio depositario verrà avvisato della ricerca.

I presupposti della giacenza: gli accertamenti demandabili al Tribunale

- La competenza
- L'incertezza circa l'esistenza di chiamati all'eredità
- L'eventuale possesso di beni ereditari
- Il compimento di atti dispositivi del patrimonio ereditario

I presupposti della giacenza: gli accertamenti demandabili al Tribunale

La competenza

- La competenza per territorio: ultimo domicilio del *de cuius* (centro principale di affari e interessi; art. 22 c.p.c.)
- La "competenza" rispetto a **cittadini stranieri**: art. 46 c. 1 l. 218/1995 – ove il *de cuius* (cittadino straniero) avesse stabilito in Italia la sede principale dei propri affari al tempo del decesso, alla successione è applicabile la legge italiana limitatamente ai beni immobili ivi presenti e in tal caso la competenza sarà del Tribunale del luogo in cui si trova la maggior parte dei beni (cfr. SU 2867/2021).
- **Cittadino italiano** deceduto all'estero e ivi residente: SU 11849/2018 - ultimo domicilio nel Paese di origine (cittadina italiana residente in Svizzera)

I presupposti della giacenza: gli accertamenti demandabili al Tribunale

L'incertezza circa l'esistenza di chiamati all'eredità

- Il Tribunale rileva l'esistenza di chiamati all'eredità noti (sia in base alle norme che regolano la successione legittima sia in base a quelle della successione testamentaria): può invitare il ricorrente a esperire azione ex art. 481 c.c. prima di aprire la procedura

I presupposti della giacenza: gli accertamenti demandabili al Tribunale

L'incertezza circa l'esistenza di chiamati all'eredità

- Il Tribunale ha motivo di ritenere sulla base delle allegazioni del ricorrente che uno dei chiamati abbia posto in essere un atto che importa accettazione ovvero sia nel possesso dei beni ereditari (senza inventario): può invitare il ricorrente a esperire azione ex art. 281 *decies* c.p.c. per fare accertare l'accettazione

I presupposti della giacenza: gli accertamenti demandabili al Tribunale

L'incertezza circa l'esistenza di chiamati all'eredità

- Già *ab origine* è nota l'assenza di chiamati (p.e. sulla base dello storico di famiglia risulta che il *de cuius* non ha parenti ancora in vita) ma non è ancora decorso il termine di cui all'art. 480 c.c.? Due tesi: a) l'eredità è vacante; b) va nominato il curatore dell'eredità giacente

I presupposti della giacenza: gli accertamenti demandabili al Tribunale

Il possesso di beni ereditari

Il **possesso dei beni ereditari** non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una **mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità**, con la conseguenza che la previsione legale si estende a ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo, includendo anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo che consenta l'esercizio di poteri concreti sui beni (Cass. 6167/2019, 11018/2008; Trib. Ivrea 231/2014; C App. Perugia 90/2020), potendosi limitare a soli alcuni beni ancorché mobili (Cass. civ. 7076/1995) e includendo il **compossesso**

Art. 485 c.c. e art. 460 c.c.

Ipotesi di accettazione *ex lege*

I presupposti della giacenza: gli accertamenti demandabili al Tribunale

Atti conservativi e dispositivi

- Si ha **accettazione tacita di eredità (art. 476 c.c.)** quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede (v. comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (*ex plurimis* Cass. civ. 10796/2009))
- **Irrilevanza della rinuncia** ove il chiamato abbia posto in essere in data antecedente atti che abbiano importato accettazione dell'eredità (*semel heres semper heres*)

I presupposti della giacenza: gli accertamenti demandabili al Tribunale

Casistica

- Prelievo di denaro dal conto corrente del *de cuius* (Cass. civ. 23737/2020, Cass. civ. 16315/2016)

I presupposti della giacenza: gli accertamenti demandabili al Tribunale

Casistica

- Prelievo di denaro dal conto corrente cointestato con il *de cuius* (Cass. civ. 4320/2018)

I presupposti della giacenza: gli accertamenti demandabili al Tribunale

Casistica

- Incasso di crediti relativi al *de cuius,* quali canoni di locazione di un bene ereditario e di un assegno rilasciato al *de cuius* (Cass. civ. 2743/2014, Cass. civ. 12327/1999)

I presupposti della giacenza: gli accertamenti demandabili al Tribunale

Casistica

- Erede che non è nel possesso del bene ma abbia p.e. pagato oneri condominiali o non opposto decreto ingiuntivo emesso a carico dell'eredità per mancato pagamento di oneri condominiali

I presupposti della giacenza: gli accertamenti demandabili al Tribunale

Rientrano nei poteri di cui all'art. 460 c.c.

- Atti giuridici che mirano ad impedire l'applicazione di sanzioni destinate a gravare sull'eredità, quali la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta (Cass. n. 5463/1995; Cass. n. 4756/1999), il pagamento, ad opera di uno dei chiamati all'eredità, di una **sanzione pecuniaria elevata nei confronti del *de cuius*** per contravvenzione al codice della strada, trattandosi di atto meramente conservativo e comunque compatibile, in tesi, con un'ipotesi di adempimento del terzo *ex* art. 1180 c.c. (Cass. II, n. 20878/2020) (ma non l'instaurazione e gestione di un contenzioso con il fisco (Cass. n. 5463/1995))

I presupposti della giacenza: gli accertamenti demandabili al Tribunale

Rientrano nei poteri di cui all'art. 460 c.c.

- Il pagamento dei debiti ereditari con denaro proprio (Cass. n. 8123/1987)

I presupposti della giacenza: gli accertamenti demandabili al Tribunale

Rientrano nei poteri di cui all'art. 460 c.c.

- Per parte della **dottrina** anche **pagamenti urgenti** (per prestazioni alimentari, per spese funerarie, per l'assistenza prestata al defunto, per salari da corrispondersi ai dipendenti dell'azienda caduta in successione)

Per concludere

- **Effetti negativi della giacenza**: i) il chiamato viene privato dei poteri di cui all'art. 460 c.c.: gli atti conservativi sono NULLI e quelli dispositivi importano accettazione tacita; ii) divieto di iscrivere ipoteche giudiziali (se iscritte per la tesi prevalente non sono nulle ma inopponibili ai creditori che concorrono sui beni dell'eredità giacente); iii) **divieto di promuovere azioni individuali** ove il curatore proceda a liquidazione concorsuale (**art. 498 ss. c.c.: per Capozzi solo a fronte di opposizione a liquidazione individuale**)
- **Effetti positivi della giacenza**: l'amministrazione dei beni da parte del curatore (titolare di ufficio di diritto privato non rappresentativo in quanto non agisce nell'interesse solo del chiamato ma di tutti i possibili interessati; i poteri sono più limitati di quelli del chiamato); il curatore non può accettare l'eredità ma potrebbe accettare con beneficio di inventario l'eredità devoluta al *de cuius*.